

STATUTO

Art. 1) COSTITUZIONE E DENOMINAZIONE

E' costituito tra l'Università degli Studi di Palermo e l'Associazione Nazionale Famiglie Emigrati (ANFE), che sono soci fondatori meglio individuati nell'atto costitutivo, un Consorzio denominato "UNIPA e-learning", nel seguito indicato come Consorzio.

Art. 2) SEDE

Il Consorzio ha sede legale in Palermo. La sede amministrativa è situata presso la sede sociale. Il trasferimento all'interno dello stesso comune potrà essere deciso dal Consiglio di Amministrazione e non comporterà modifica dello statuto. Con decisione del Consiglio di Amministrazione potranno essere istituite, modificate e/o soppresse filiali, agenzie e uffici di rappresentanza, in Italia ed all'estero nel rispetto delle vigenti normative, mentre per l'istituzione di sedi secondarie è necessaria la decisione dell'Assemblea dei soci.

Art. 3) DURATA

La durata del Consorzio è fissata in anni 20, salvo proroghe o scioglimento anticipato da deliberarsi con deliberazione dell'Assemblea dei soci, previa approvazione dei competenti organi deliberanti di ogni singolo consorzio, fatto comunque salvo il diritto di recesso dei dissenzienti.

Art. 4) OGGETTO E SCOPO SOCIALE

Il Consorzio, che ha scopo consortile non lucrativo, ha per oggetto la promozione, lo sviluppo, il supporto della formazione universitaria, post universitaria, professionale, della formazione continua e di aggiornamento professionale, a favore di soggetti italiani, italiani residenti all'estero e

stranieri, utilizzando le tecnologie della formazione a distanza con particolare riguardo alle procedure ed alle metodologie di e-learning, nonché di ogni correlata ed affine attività di ricerca, di promozione culturale e sviluppo sperimentale per il progresso e la sperimentazione di piattaforme innovative applicate alla realizzazione di nuovi approcci nel campo della strutturazione di sistemi organizzativi ed informatici per lo svolgimento dei processi didattici, in un'ottica di qualità, attraverso nuove metodologie di apprendimento basate su innovative tecnologie dell'informazione e della comunicazione da affiancare anche a quelle tradizionali. Ai fini dell'attuazione di quanto previsto nel precedente comma 1, il Consorzio potrà svolgere, a titolo meramente esemplificativo e senza che l'elencazione possa essere altrimenti considerata limitativa delle attività connesse al conseguimento dell'oggetto sociale, le seguenti attività:

1) la progettazione, la realizzazione e la promozione di diversificate offerte didattiche articolate in attività di formazione a distanza, attraverso l'uso integrato di tecnologie, strumenti, attrezzature, metodi avanzati di comunicazione e materiali didattici multimediali.

2) la ricerca, la formazione, l'orientamento, il counselling, la sperimentazione, lo sviluppo e l'applicazione di nuovi metodi di apprendimento, in particolare dell'e-learning.

3) supporto e sostegno all'Università degli Studi di Palermo e all'ANFE per predisporre infrastrutture e servizi adeguati al fine di agevolarle in ogni iniziativa idonea a favorire l'offerta di formazione a distanza.

- 4) promuovere l'apprendimento a distanza attraverso la rete sostenendone la qualità e coinvolgendo gli studenti con gli strumenti ICT (tecnologie dell'informazione e della comunicazione) affiancati alla didattica tradizionale.
- 5) servizi e supporto a chi intende iniziare, proseguire o riprendere studi universitari, formazione post laurea avvalendosi degli strumenti on-line e delle modalità di didattica a distanza propri delle università telematiche.
- 6) progetti di didattica a distanza e servizi online da potere offrire, di norma, gratuitamente agli studenti dell'Università degli studi di Palermo a supporto ed integrazione della didattica tradizionale da questa svolta rendendo fruibili in particolare, secondo programmazioni e modalità convenute tra Università e Consorzio, anche online informazioni in rete sulle attività di formazione ed aggiornamento, catalogo dei prodotti multimediali dell'Università, accesso a banche dati bibliografiche, notiziari, video lezioni, dispense, schede di approfondimento, materiali didattici interattivi, esercizi di autovalutazione, slides powerpoint di ausilio alla didattica ed altro.
- 7) lo svolgimento e/o l'erogazione di servizi per la realizzazione di corsi di formazione ed aggiornamento in presenza, a distanza ed in formato blended per promuovere la formazione linguistica, letteraria, scientifica, culturale, storica ed artistica rivolta a docenti, formatori e studenti che operano sia in Italia che all'estero.
- 8) lo svolgimento di ogni tipo di azione finalizzata alla sperimentazione di progetti e programmi applicativi delle nuove metodologie educative.
- 9) l'attivazione di programmi di formazione e di ricerca nei diversi settori professionali con riguardo anche alle problematiche correlate alle esigenze di diffusione di un'offerta didattica finalizzata alla formazione continua degli

operatori del mondo imprenditoriale, degli enti pubblici, delle professioni, ecc.-

10) programmi formativi rivolti a studenti che, per la loro condizione (studenti lavoratori, diversamente abili, immigrati, ecc.), hanno difficoltà a seguire le attività formative di presenza presso strutture tradizionali.

11) servizi, nell'ambito degli scopi del Consorzio, ad enti pubblici e privati italiani e stranieri.

12) rapporti di partnership con Università Telematiche, pubbliche o private, per mettere a disposizione di tutti i soggetti interessati punti di accesso territoriali e sedi logistiche per lo svolgimento degli esami di profitto, nonché strutture di supporto.

13) partecipazione a progetti, programmi, bandi di concorso, avvisi pubblici e quant'altro promosso e gestito da enti pubblici e privati dell'Unione Europea ed italiani riguardanti i settori rientranti negli scopi del Consorzio ed in particolare della ricerca, dello sviluppo dell'innovazione tecnologica della formazione, della comunicazione, della conoscenza e dell'aggiornamento professionale.

14) produrre e commercializzare, con le strutture ed il know-how in suo possesso, brevetti, tecnologie, progetti o altre opere dell'ingegno, nonché prodotti finiti utilizzando i risultati ottenuti dall'attività di ricerca.

15) organizzazione di convegni, conferenze, dibattiti e seminari su temi scientifici in tutti i settori culturali e le finalità proprie delle istituzioni universitarie, nonché attività editoriale propria di tipo tradizionale e multimediale.

16) gestione di stazioni radio e televisive per il perseguimento dell'oggetto sociale del Consorzio e l'erogazione dei servizi e dell'offerta formativa, nonché per svolgere, sviluppare, progettare e sperimentare, nel campo dell'e-learning e della Media education, attività finalizzate alla formazione di nuove competenze, professionalità, abilità di gestione e coordinamento dei processi e servizi comunicativi/educativi nei diversi contesti della formazione.

17) progetti di ricerca scientifica e tecnica o servizi nell'ambito dell'oggetto e degli scopi di cui al presente articolo anche su commessa di enti sia privati sia pubblici, di società o soggetti commerciali, di università sia private che pubbliche, ovvero altre istituzioni di ricerca sia pubbliche che private.

18) definizione di possibili modelli di e-learning applicabili alla formazione avanzata e continua.

19) analisi e sviluppo di metodologie a supporto della gestione e valutazione di progetti di e-learning per le realtà produttive delle micro imprese.

20) progettazione e realizzazione di ambienti di formazione funzionali ai bisogni delle aziende private.

21) fornire a terzi servizi di consulenza, di trasferimento tecnologico e di conoscenza sui settori e le tematiche rientranti negli scopi del consorzio.

22) stipulare contratti e convenzioni attinenti alle finalità del Consorzio con le Università e con altri Enti, pubblici e privati, nazionali ed internazionali.

23) mettere a disposizione dei consorziati o dei terzi le strutture, le attrezzature, il materiale, i prodotti didattici e formativi per il conseguimento dei rispettivi fini istituzionali nei settori analoghi o affini all'oggetto ed allo scopo del Consorzio, secondo modalità, termini e forme stabilite dal Consiglio di Amministrazione.

24) promuovere qualsivoglia attività risulti utile al raggiungimento dei fini di cui al presente articolo.

Il Consorzio potrà inoltre promuovere ed attuare le seguenti iniziative:

- partecipazione a, ovvero costituzione di, consorzi, cooperative, società di capitali ed associazioni, fondazioni, organismi, istituzioni ed enti pubblici o privati, purché dotati di personalità giuridica che abbiano finalità analoghe, affini o complementari o che comunque possano concorrere al raggiungimento degli scopi statutari nel rispetto dei limiti di legge.

- realizzare iniziative di ricerca, formazione professionale, promozione e valorizzazione di prodotti ed altre iniziative orizzontali, a beneficio dei soci, gestendo eventualmente le relative attività.

- sviluppare e mantenere i contatti e coordinare le proprie attività con enti pubblici e privati, istituti di ricerca, università, soggetti terzi per la creazione di partenariati di tipo scientifico, tecnico per la promozione e la realizzazione di studi e/o programmi di ricerca di interesse per i consorziati.

Per il conseguimento dell'oggetto sociale il Consorzio: potrà compiere tutte le operazioni mobiliari o immobiliari, commerciali e finanziarie ritenute utili od opportune; effettuare interventi finanziari per l'acquisto di attrezzature e strumenti scientifici da utilizzare per l'attività didattica e di ricerca; sostenere gli oneri correlati allo svolgimento delle attività sociali; si avvarrà, inoltre di tutte le agevolazioni previste nelle legislazioni regionali, nazionali, comunitarie ed internazionali. Il Consorzio, sempre nel conseguimento del proprio oggetto, può avvalersi sia della propria attività sia di quella dei consorziati o di terzi, secondo quanto previsto dal presente statuto e nei limiti della normativa di riferimento. I consorziati non rispondono e non assumono

alcun impegno in ordine a rapporti di lavoro o consulenza eventualmente posti in essere dal Consorzio o verso coloro che usufruiranno delle attività svolte dallo stesso.

Art. 5) ATTIVITÀ ED APPORTO DELL'UNIVERSITÀ

L'attività e l'apporto dell'Università, ai sensi dell'art. 91 bis lettera a) del DPR 382/80 dovrà sostanziarsi in una partecipazione rappresentata da esclusivo apporto di prestazione d'opera scientifica e know how.

Art. 6) SOCI

Oltre ai soci fondatori, Università degli Studi di Palermo ed Associazione Nazionale Famiglie Emigrati (ANFE), possono essere soci tutte le persone giuridiche, italiane ed estere, pubbliche o private, interessate e qualificate a favorire il raggiungimento degli scopi sociali e lo svolgimento delle attività del Consorzio e/o ad usufruire dei servizi da questo prodotti ed offerti. Possono altresì partecipare: Enti pubblici e privati; Fondazioni ed enti morali assimilati ed Istituti di credito che per qualsiasi motivo abbiano interesse nell'attività della Società Consortile; Enti di ricerca pubblici e privati; Enti locali e territoriali; Aziende, singole e associate, interessate e qualificate per concorrere al raggiungimento degli scopi sociali.

Art. 7) DOMICILIO DEI SOCI.

Il domicilio dei soci, anche per ciò che concerne i loro rapporti reciproci connessi al contratto sociale e quelli con il Consorzio, è quello risultante dal libro dei soci. E' onere dei soci comunicare al Consorzio, ai fini della trascrizione nel libro dei soci, anche il numero di fax e di telefono, gli indirizzi e-mail e posta elettronica certificata al fine di potere consentire l'utilizzo di tali forme di comunicazione.

Art. 8) AMMISSIONE NUOVI SOCI

L'ammissione al Consorzio, successivamente alla sua costituzione, è subordinata alla verifica dei requisiti di cui all'art. 6 che è effettuata dal Consiglio di Amministrazione. A tal fine l'aspirante socio deve presentare domanda al Consiglio di Amministrazione. Tale domanda deve contenere le seguenti indicazioni, oltre ad una breve relazione sui motivi che spingono a partecipare alla società consortile, e deve essere corredata dalla documentazione appresso indicata:

- a) per le persone giuridiche: ragione sociale o denominazione e la sede, numero di iscrizione alla Camera di commercio, codice fiscale e partita IVA; composizione Consiglio di Amministrazione e dell'eventuale collegio sindacale; elenco soci; copia dell'atto costitutivo e dello statuto; nome, cognome, residenza, luogo e data di nascita, codice fiscale del legale rappresentante; provvedimento dell'organo competente a deliberare la proposizione della domanda e l'assunzione degli obblighi conseguenti all'accoglimento della stessa; l'ammontare della quota da sottoscrivere; domanda sottoscritta da chi ha la legale rappresentanza dell'ente richiedente con la quale si dichiara, tra l'altro, di avere piena conoscenza delle disposizioni del presente statuto e delle deliberazioni, dei regolamenti e dei programmi già adottati dal Consorzio.
- b) per gli enti pubblici: denominazione e sede; provvedimento dell'organo competente a deliberare la proposizione della domanda e l'assunzione degli obblighi conseguenti all'accoglimento della stessa; l'ammontare della quota da sottoscrivere; domanda sottoscritta da chi

ha la legale rappresentanza dell'ente richiedente con la quale si dichiara, tra l'altro, di avere piena conoscenza delle disposizioni del presente statuto e delle deliberazioni, dei regolamenti e dei programmi già adottati dal Consorzio. Con la domanda l'aspirante socio assume l'impegno di osservare le norme del presente statuto e le deliberazioni, i regolamenti ed i programmi già adottati dal Consorzio. L'Assemblea delibera la quota di partecipazione al Consorzio del nuovo consorziato e la relativa quota di adesione sulla base dei contributi ed apporti effettuati dai precedenti consorziati e dalla consistenza del fondo consortile, tenuto conto dei beni e dei valori immateriali acquisiti dal Consorzio, e, in generale, dalla consistenza patrimoniale del Consorzio stesso. La quota di partecipazione potrà consistere anche in beni e servizi. La deliberazione di ammissione produce effetti, comunque, a seguito del versamento della quota che deve avvenire secondo le modalità determinate dall'Assemblea.

Art. 9) RECESSO E PERDITA QUALITA' DI SOCIO

E' ammesso il recesso unilaterale. Il socio che intende recedere deve comunicare la dichiarazione di recesso al Consorzio con raccomandata A.R. almeno tre mesi prima della chiusura di ogni esercizio. Il recesso ha effetto dalla data della chiusura dell'esercizio o, se non comunicato entro il termine indicato nel precedente comma, dalla chiusura di quello successivo. Il socio che recede non ha alcun diritto al rimborso della quota di partecipazione, che accresce proporzionalmente quelle degli altri, e del pari sul patrimonio del consorzio, sui contributi versati o di qualunque altro apporto effettuato in costanza del rapporto associativo, e rimane obbligato verso il Consorzio per le

quote o contributi, in denaro, beni, attrezzature, prestazioni dovute fino alla chiusura dell'esercizio. Qualora il consorziato abbia assunto impegni tali da permanere anche posteriormente all'avvenuto recesso, questi devono essere regolarmente adempiuti. La qualità di socio si perde, oltre che nei casi previsti dalla legge:

- per perdita dei requisiti di cui al precedente art. 6.
- per dichiarazione di fallimento o apertura, nei confronti del socio, di procedura concorsuale.
- per gravi ed accertati motivi di incompatibilità, sopraggiunti o ravvisati dopo l'ingresso del socio nella Società Consortile.
- per inosservanza delle norme statutarie, delle deliberazioni adottate dagli organi consortili e dei regolamenti interni, di ogni relativo obbligo quando l'inadempimento sia di particolare gravità.
- per il compimento di atti pregiudizievoli agli interessi e finalità del Consorzio. L'esclusione viene proposta dal Consiglio di Amministrazione e deliberata a maggioranza dall'Assemblea appositamente convocata. Il consorziato escluso non ha alcun diritto sul patrimonio del consorzio e rimane obbligato verso il Consorzio per le quote o contributi, in denaro, beni, attrezzature, prestazioni dovute fino alla chiusura dell'esercizio fatta salva, comunque, ogni azione per l'adempimento e per il risarcimento del danno. In caso di cessazione dalla qualità di socio per qualsiasi causa il rapporto sociale cessa. Qualora, per qualsivoglia motivo, venga meno la partecipazione dell'Università degli Studi di Palermo, il Consorzio assume l'obbligo di modificare la denominazione sociale, eliminando dalla stessa l'acronimo "UNIPA".

Art. 10) FONDO CONSORTILE

Il fondo consortile, vincolato alla realizzazione degli scopi statutari, è costituito dai contributi dei consorziati, dai corrispettivi dei servizi e da qualsiasi altro provento, nonché dai beni acquistati con i contributi suddetti. Il Consorzio potrà contrarre mutui e finanziamenti per il raggiungimento delle sue finalità. Il fondo consortile iniziale è costituito da un contributo iniziale di € 20.000,00 (euro ventimila/00) versato dall'ANFE Associazione Nazionale Famiglie Emigrati al momento della costituzione del consorzio. L'Università degli Studi di Palermo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 91 bis del D.P.R. 11.07.1980, n. 382, come introdotto dall'art. 13 della L. n. 705/1985, non ha alcun obbligo di versare contributi in denaro ed il suo apporto consisterà in prestazioni d'opera scientifica, know how e di ricerca adeguate e corrispondenti alla sua quota di partecipazione. I prodotti digitali, di tale prestazione d'opera, entrano a far parte del fondo consortile e rimangono a disposizione del Consorzio per il conseguimento degli scopi sociali. Tutti i nuovi soci saranno tenuti a versare al momento della loro ammissione la quota consortile anno per anno determinata dall'Assemblea a maggioranza qualificata. All'atto di costituzione del Consorzio, le quote di partecipazione sono:

Università degli Studi di Palermo 51% (cinquantuno per cento);

ANFE 49% (quarantanove per cento).

Eventuali contributi in denaro, in natura, in beni o servizi versati o conferiti da ciascun consorziato non comportano modifiche delle quote di partecipazione al Consorzio, salvo che ciò non sia espressamente deliberato, con voto unanime, dall'Assemblea dei Consorziati.

Il patrimonio del Consorzio e' costituito a copertura dei costi di gestione, di particolari rischi o in previsione di futuri oneri:

- a) dal fondo consortile.
- b) da qualunque altro fondo, erogazione o finanziamento pubblico o privato.
- c) da lasciti e donazioni.
- d) da eventuali fondi di riserva. I soci rispondono delle obbligazioni della Società nei limiti delle partecipazioni sociali ad eccezione dell'Università degli Studi di Palermo, che non sarà mai chiamata a rispondere per appianare passività di ogni natura, né a finanziare con contribuzioni straordinarie alcuna attività o particolari progetti autorizzati. Il Fondo consortile è destinato esclusivamente a garantire le obbligazioni assunte dal Consorzio verso terzi. Per la durata del Consorzio, i consorziati non possono chiedere la divisione del fondo consortile ivi compresi i casi di recesso o di esclusione. Qualora il fondo dovesse subire perdite, l'Assemblea potrà deliberare il suo reintegro da parte dei consorziati, fermo restando quanto stabilito per l'Università ex art. 91 bis DPR 382/80, stabilendone le modalità.

Art. 11) ORGANI CONSORTILI

Sono organi del Consorzio:

- a) L'Assemblea dei Consorziati.
- b) Il Consiglio di Amministrazione.
- c) Il Presidente.
- d) Il Collegio dei Revisori.
- e) Comitato Tecnico Scientifico.

Art. 12) L'ASSEMBLEA DEI CONSORZIATI

L'Assemblea è costituita dai legali rappresentanti di tutti i consorziati o da loro delegati, in qualità di soci fondatori o ordinari.

L'Assemblea si riunisce ordinariamente almeno due volte all'anno e, comunque, ogni qualvolta se ne ravvisi l'opportunità oppure uno dei consorziati ne faccia richiesta.

Essa è convocata dal Presidente del Consorzio, con preavviso non inferiore a giorni 15 (quindici), decorrenti dall'invio dell'avviso di convocazione mediante lettera raccomandata oppure tramite l'invio di posta elettronica certificata. In caso di urgenza detto termine può essere ridotto a giorni 5 (cinque) e convocata anche a mezzo fax, telegramma, e-mail o posta elettronica certificata. In ogni caso, in difetto di preventiva convocazione o di rispetto dei suddetti termini, l'Assemblea è comunque valida se è presente la totalità dei consorziati.

L'avviso di cui al precedente comma dovrà contenere la data e l'ora della convocazione, la sede che può essere diversa da quella del Consorzio purché nel territorio nazionale e gli argomenti oggetto di deliberazione. Lo stesso avviso dovrà prevedere la data dell'eventuale seconda convocazione che dovrà avere luogo in un giorno diverso. L'Assemblea, regolarmente costituita e convocata, rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità della legge e del presente Statuto, vincolano anche i soci assenti o dissenzienti.

Art. 13) COMPITI DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea è validamente costituita quando i soci presenti rappresentano la maggioranza assoluta delle quote di partecipazione. In seconda convocazione

è sufficiente la presenza di tanti soci che rappresentino almeno il 45% delle quote sottoscritte. In ogni caso, sia in prima che in seconda convocazione, è necessaria la presenza di almeno uno dei soci fondatori. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consorzio e, su proposta di questi, di volta in volta, nomina il Segretario che può essere anche una persona estranea. Ferme restando le attribuzioni previste dalla legge o dal presente Statuto, spetta all'Assemblea:

- a) approvare nei termini previsti dalla vigente normativa, su proposta del Consiglio di Amministrazione, il bilancio preventivo e consuntivo.
- b) l'ammissione di nuovi consorziati.
- c) la nomina del Presidente e del Vice Presidente designati di comune accordo dai soci fondatori ai sensi dell'art. 14, comma 3.
- d) determinare gli eventuali compensi da elargire al Presidente e al Vice Presidente, ai componenti del Consiglio di Amministrazione ed ai membri del Collegio dei Revisori.
- e) nominare i componenti del Consiglio di Amministrazione, designati ai sensi dell'art. 14.
- f) nominare i componenti del Collegio dei Revisori, designati ai sensi dell'art. 17.
- g) nominare i componenti del Comitato Tecnico Scientifico, designati ai sensi dell'art. 18.
- h) deliberare sugli acquisti e sulle vendite di beni immobili.
- i) deliberare sui lavori, sulle forniture, e sui servizi allorché il loro ammontare eccede l'importo di €. 40.000,00 (euro quarantamila/00).

- j) approvare la promozione, costituzione, la partecipazione a consorzi, società ed altri enti, dotati di personalità giuridica, che abbiano finalità analoghe, affini o complementari a quelle del Consorzio o che comunque possano concorrere al raggiungimento degli scopi statutari nel rispetto dei limiti di legge.
- k) approvare eventuali modifiche allo Statuto, la proroga o lo scioglimento anticipato del Consorzio e la liquidazione.
- l) ogni altra attribuzione prevista per legge o dal presente Statuto.

L'Assemblea dei soci è convocata in seduta straordinaria, con le modalità di cui all'art. 12 per tutte le deliberazioni che abbiano ad oggetto le modificazioni del presente Statuto, o lo scioglimento del Consorzio. Per la validità delle sedute straordinarie è necessaria la presenza dei soci che rappresentino almeno il 75% delle quote di partecipazione anche in seconda convocazione. Le deliberazioni dovranno essere assunte col voto favorevole dei soci presenti che rappresentano almeno il 52% delle quote di partecipazione, tra cui almeno uno dei soci fondatori. Possono assistere ai lavori, con diritto di intervenire, i Revisori dei Conti. I partecipanti all'Assemblea possono intervenire a distanza mediante l'utilizzo di collegamento telematico ed audiovisivi che assicurino l'individuazione di tutti i partecipanti in ciascun punto e momento del collegamento e la possibilità, per ciascuno di essi, di intervenire verbalmente, di ricevere e trasmettere documentazione, nonché di esaminare e deliberare contestualmente. L'Assemblea si considera tenuta nel luogo ove si trovano contestualmente il Presidente ed il Segretario.

Art. 14) IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione è composto, compresi il Presidente e il Vice Presidente, da cinque membri. La designazione dei membri del Consiglio di Amministrazione è riservata in parti uguali ai soci fondatori, Università e ANFE, come di seguito: due designati dall'Università, due dall'ANFE ed il quinto di comune accordo tra questi ultimi soci fondatori ovvero, nel caso di partecipazione di altri soci ordinari, dall'Assemblea tra coloro che verranno proposti dai soci ordinari. I soci fondatori, di comune accordo, designano il Presidente ed il Vice Presidente individuando l'uno e l'altro tra i due membri designati da ciascun fondatore favorendo l'alternanza.

Il Consiglio di Amministrazione resta in carica per tre anni, in ogni caso mantiene i pieni poteri fino alla nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione. In caso di dimissioni o impedimento permanente di uno dei membri del Consiglio di Amministrazione il socio al quale è riservato il diritto alla designazione provvede alla surroga entro trenta giorni dalla notizia delle dimissioni o impedimento comunicata dal Consorzio.

Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri di amministrazione e gestione ordinaria e straordinaria per il conseguimento degli scopi consortili e provvede anche alla nomina di uno o più liquidatori al momento dello scioglimento del Consorzio.

Compete al Consiglio di Amministrazione l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea e l'assunzione di ogni provvedimento diretto al conseguimento dei fini che la legge ed il presente Statuto non demandino all'Assemblea.

Inoltre spetta al Consiglio di Amministrazione:

- a) l'adozione del programma pluriennale dell'attività del Consorzio da sottoporre, annualmente aggiornato, alla approvazione dell'Assemblea.
- b) l'autorizzazione alla stipula di convenzioni ed accordi.
- c) la redazione e l'approvazione di regolamenti di esecuzione dello Statuto;
- d) porre in essere, se necessario e non è possibile avvalersi di prestazioni dei consorziati, rapporti di prestazioni d'opera e/o di collaborazione, incarichi professionali e di consulenza sempre nei limiti e nel rispetto dell'art. 4, commi 5 e 6, del presente Statuto.
- e) l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea.
- f) l'adozione, in caso di urgenza o per delega, dei provvedimenti di competenza dell'Assemblea di cui al comma 2 lett. i dell'art. 13 da porre a ratifica della prima Assemblea utile.
- g) la deliberazione sugli affari relativi all'amministrazione del patrimonio che non rientrino nella competenza dell'Assemblea.
- h) la deliberazione sulle azioni legali e di resistenza in giudizio;
- i) la deliberazione su ogni altra attribuzione prevista dalla legge, dallo Statuto o non espressamente attribuita all'Assemblea.
- j) ogni deliberazione, azione o attività necessaria affinché il Consorzio agisca concretamente per il perseguimento dei suoi scopi.
- k) la regolare tenuta dei libri, della contabilità e di tutti i documenti riguardanti il Consorzio.
- l) predisporre il bilancio consuntivo e quello preventivo di ogni esercizio, mettendoli a disposizione dei consorziati per un periodo di

almeno quindici giorni prima dell'assemblea annuale fissata per l'approvazione degli stessi.

Il Consiglio può delegare alcune attribuzioni ad uno dei suoi membri determinando la durata ed i limiti della delega.

Non potranno essere delegate le attribuzioni relative alla redazione del bilancio e del preventivo delle spese.

Art. 15) CONVOCAZIONE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio può riunirsi anche presso sedi diverse da quella del Consorzio, purché nel territorio nazionale, ed è convocato dal Presidente, di sua iniziativa e ogni qualvolta gli interessi del Consorzio lo richiedono. In caso di assenza o impedimento del Presidente la convocazione è effettuata dal Vice Presidente.

Esso deve essere convocato quando ne facciano richiesta, su apposito Ordine del giorno, almeno un terzo dei Consiglieri o il Collegio dei Revisori. Possono assistere ai lavori del Consiglio, con diritto di intervenire, i Revisori dei Conti.

La convocazione del Consiglio di Amministrazione avviene di regola mediante invio, anche tramite posta elettronica certificata, spedito con almeno cinque giorni di preavviso. Nei casi di urgenza è sufficiente l'invito anche a mezzo fax, telegramma, e-mail, o tramite posta elettronica certificata, con il preavviso di un giorno libero. In ogni caso, in difetto di preventiva convocazione o di rispetto dei suddetti termini, il Consiglio è comunque valido se è presente la totalità dei consorziati.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono valide se sono presenti almeno la metà dei componenti, o la metà della quote consortili conferite.

Il Consiglio, su proposta del Presidente, di volta in volta nomina il Segretario che può essere anche una persona estranea.

Le delibere del Consiglio di Amministrazione vengono adottate a maggioranza dei presenti e devono constare da apposito libro dei verbali. I partecipanti alla riunione possono intervenire a distanza mediante l'utilizzo di collegamento telematico ed audiovisivi che assicurino l'individuazione di tutti i partecipanti in ciascun punto del collegamento e la possibilità, per ciascuno di essi, di intervenire verbalmente, di ricevere e trasmettere documentazione, nonché di esaminare e deliberare contestualmente.

La riunione si considera tenuta nel luogo ove si trovano contestualmente il Presidente ed il Segretario.

Art. 16) PRESIDENTE E VICE PRESIDENTE

Il Presidente, nominato ai sensi dell'art. 14 comma 3, ha la firma sociale del Consorzio e la rappresentanza legale anche in giudizio. Egli presiede il CdA e l'Assemblea, cura l'esecuzione dei provvedimenti degli organi deliberativi, compie tutti gli atti e gli adempimenti attribuiti dalla legge, dallo statuto, dalle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione.

In caso di urgenza, assume i provvedimenti di ordinaria amministrazione di competenza del Consiglio, salvo ratifica alla prima riunione del Consiglio stesso. In casi di assenza o impedimento, il Presidente è sostituito, a tutti gli effetti, dal Vice Presidente. Non si considera assenza o impedimento la circostanza che il Presidente non possa essere presente nel luogo in cui si terrà la riunione potendosi procedere con collegamento telematico ed audiovisivi.

Art. 17) IL COLLEGIO DEI REVISORI

Il Collegio dei Revisori è composto da tre membri effettivi e due supplenti, in possesso dei requisiti di legge, di cui uno designato dall'Università, uno dall'ANFE ed il terzo di comune accordo tra questi ultimi soci fondatori

ovvero, nel caso di partecipazione di altri soci ordinari, dall'Assemblea tra coloro che verranno proposti dai soci ordinari.

I due supplenti vengono designati uno dall'Università ed uno dall'ANFE.

Il Collegio procede, nel suo seno, all'elezione del Presidente.

Il Collegio dura in carica per il triennio corrispondente a quello del Consiglio di Amministrazione e decade allo scadere del mandato triennale del Consiglio di Amministrazione.

Le riunioni possono svolgersi a distanza mediante l'utilizzo di collegamento telematico ed audiovisivi che assicurino l'individuazione di tutti i partecipanti in ciascun punto del collegamento e la possibilità, per ciascuno di essi, di intervenire verbalmente, di ricevere e trasmettere documentazione, nonché di esaminare e deliberare contestualmente.

La riunione si considera tenuta nel luogo ove si trovano contestualmente il Presidente ed il Segretario nominato di volta in volta, su proposta del Presidente, anche tra persone estranee.

Art. 18) COMITATO TECNICO SCIENTIFICO

L'Assemblea può deliberare la costituzione di un Comitato Tecnico Scientifico anche per un periodo limitato tra uno e tre anni.

Il Comitato Tecnico Scientifico è l'organo consultivo del Consorzio ed è costituito da 5 (cinque) a 7 (sette) componenti, compreso il Presidente che viene nominato dall'Assemblea su designazione del Rettore dell'Università, designati tra persone di spiccata capacità e qualificazione nei settori attinenti alle attività ed alle finalità del Consorzio.

I componenti vengono designati, per essere nominati dall'Assemblea, dai consorziati secondo il numero che viene determinato dall'Assemblea in modo,

comunque, da riservare all'Università la maggioranza ed all'ANFE, nel caso della partecipazione di altri soci ordinari, sempre la riserva del diritto ad un numero prevalente rispetto a questi ultimi.

Al Comitato sono attribuiti i seguenti compiti:

- supportare l'attività degli Organi del Consorzio attraverso pareri di natura tecnico-scientifica su tutte le iniziative, consulenze, progetti di ricerca ed attività interne ed esterne, sui vari campi di intervento della Società medesima.
- proporre l'avvio di nuove attività.
- intervenire sulle questioni sulle quali il Consiglio di Amministrazione chieda espressamente il suo parere.
- esprimere il proprio parere sul piano pluriennale del Consorzio.
- può indirizzare proposte al Consiglio sui programmi del Consorzio, nonché proporre filoni di intervento e di ricerca che si ritengano produttivi per lo sviluppo delle attività di ricerca, scientifiche, didattiche e formative nei settori di competenza.

Art. 19) ESERCIZIO SOCIALE

L'esercizio sociale si chiude il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione procede alla redazione del bilancio con il conto profitti e perdite da sottoporre, corredato dalla relazione agli amministratori e del Collegio dei Revisori, all'approvazione dell'Assemblea dei soci.

Il Consiglio di Amministrazione procederà anche alla formazione del bilancio preventivo per l'esercizio successivo corredandolo di apposita relazione.

Art. 20) ECCEDENZE DI BILANCIO E RISERVA

Gli eventuali avanzi di gestione risultanti dal bilancio saranno accantonati in un fondo di riserva.

E' vietata la distribuzione di avanzi di gestione e riserve durante la vita del Consorzio, sotto qualunque forma e denominazione.

Nel caso si verificassero disavanzi di esercizio o perdite i ripiani faranno carico ai singoli associati ad eccezione dell'Università secondo quanto previsto con il presente Statuto ex art. 91 bis DPR 382/80.

Art. 21) SCIOGLIMENTO

Nel caso di scioglimento della Società Consortile l'assemblea fissa le modalità della liquidazione e provvede ai sensi di legge alla nomina ed eventualmente, alla sostituzione dei liquidatori fissandone i poteri ed i compensi.

Eseguita la liquidazione ed estinti tutti i rapporti debitori, l'eventuale residuo verrà ripartito tra i soci in proporzione alle rispettive quote.

Art. 22) CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Qualsiasi controversia concernente diritti disponibili che dovesse insorgere tra i soci, o tra la società ed il singolo socio, relativa all'esistenza, validità, efficacia, interpretazione, ed esecuzione del presente statuto e dell'atto costitutivo, o dell'applicazione delle norme di legge, ove non sia possibile una soluzione amichevole, sarà deferita ad un collegio arbitrale secondo le norme e le procedure stabilite dal Codice di Procedura Civile.

Art. 23) RINVIO

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si rinvia alle disposizioni del codice civile e delle leggi vigenti in materia di consorzi con

attività esterna nonché ad eventuali patti e regolamenti dettagliati con apposito atto ed approvati e/o sottoscritti da tutti i consorziati.

Copia su supporto informatico conforme al documento originale formato su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 23 commi 3, 4 e 5 del D.Lgs 82/2005 che si trasmette ad uso Registro Imprese.

Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera di Commercio di Palermo con provv. N. 128690/02 del 05.12.2002, Agenzia delle Entrate Uffici di Palermo 2. e M.U.I.